

Studio Legale

Avv. Tommaso De Fusco

Patrocinante in Cassazione c.f.DFSTMS68E11B963R

C.so Garibaldi n.153- 84123 **SALERNO**

Comunicazioni e avvisi ex artt. 133, 136 e 176 c.p.c. fax 089254499-

Posta elettronica avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –
ROMA**

SEZIONE I QUATER

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO REG. GEN. – 14351/2016

Per: **MARTELLI Manuele**, Assistente Capo della Polizia di Stato, nato il 28.11.1974, c.f. MRTMNL74S28A390H, rappresentato e difeso giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo nonché procura speciale in calce ai pregressi motivi aggiunti, dal sottoscritto **avv. Tommaso De Fusco** (C.F.: DFSTMS68E11B963R) del foro di Salerno, unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma alla Via Tiburtina n. 352 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sellaro c.f.: SLLGPP82M18B774O, pec giuseppesellaro@ordineavvocatiroma.org, (si indica come numero di fax per le comunicazioni di Cancelleria 089254499, **pec per domicilio digitale: avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it**),

Ricorrente

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai sensi di legge;

Resistente

e nei confronti di: Ferrari Nicola; Paoloni Stefano; Pignataro Fabio, Zucchelli Franco, Iodice Andrea

Controinteressati

Per l'annullamento

Quanto al presente atto di motivi aggiunti:

A. Per quanto occorra e di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno,

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse, a firma del Direttore Centrale, datato 08 marzo 2018, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/14 quater del 9 marzo 2018 del Bollettino Ufficiale del Personale Ministero dell'Interno, con il quale - a rettifica della graduatoria datata 8 giugno 2017, così come rettificata dai decreti 20 giugno, 8 settembre e 24 ottobre 2017 (impugnate con pregressi motivi aggiunti) - viene disposta la differente collocazione di alcuni concorrenti per effetto di rideterminazione di punteggio e pertanto riformulata la graduatoria dei vincitori del concorso interno per titoli ed esame per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013. Non vengono nominati nuovi vincitori del concorso e non vengono riesaminate le posizioni del ricorrente;

B. Per quanto occorra e di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse, a firma del Direttore Centrale, datato 08 marzo 2018, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/14 ter del 9 marzo 2018 del Bollettino Ufficiale del Personale Ministero dell'Interno, con il quale - a rettifica del decreto di rettifica 24 ottobre 2017 (impugnato con pregressi motivi aggiunti) - viene apposta la dicitura "con riserva" ad un concorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso di cui alla lettera A che precede.

Quanto ai precedenti motivi aggiunti ottobre 2017:

C. Per quanto occorra e di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale, datato 8 settembre

2017, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/23 del 11 settembre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a parziale rettifica del Decreto del 20 giugno 2017 (atto già impugnato con precedenti motivi aggiunti) con il quale sono state approvate e pubblicate le rettifiche delle graduatorie e nominati i vincitori del concorso interno per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013 - vengono inseriti in graduatoria due candidati, ammessi con riserva di giudizio. Con tale Decreto è specificato che le rettifiche ed integrazioni apportate non comportano la dichiarazione di nomina di nuovi vincitori del concorso;

D. del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse, a firma del Direttore Centrale, datato 24 ottobre 2017, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/31 del 24 ottobre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a rettifica del rideterminazione delle graduatorie di cui agli articoli 1,2,4,5 e 6 Decreto del 8 giugno 2017 e successive rettifiche del 20 giugno 2017 (atti già impugnati con precedenti motivi aggiunti) e del 8 settembre 2017 (atto lettera C che precede) con il quale sono state approvate, pubblicate e rettifiche le graduatorie e nominati i vincitori del concorso interno per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013 - vengono inseriti in graduatoria due candidati, ammessi con riserva di giudizio, e rideterminati i punteggi di merito di alcuni candidati;

E. Per quanto occorra e di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse

umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale, datato 8 settembre 2017, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/23 del 11 settembre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a parziale rettifica del Decreto del 20 giugno 2017 (atto già impugnato con precedenti motivi aggiunti) con il quale sono state approvate e pubblicate le rettifiche delle graduatorie e nominati i vincitori del concorso interno per titoli ed esame per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013 - vengono inseriti in graduatoria due candidati, ammessi con riserva di giudizio. Con tale Decreto è specificato che le rettifiche ed integrazioni apportate non comportano la dichiarazione di nomina di nuovi vincitori del concorso;

F. del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse, a firma del Direttore Centrale, datato 24 ottobre 2017, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/31 del 24 ottobre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a rettifica del rideterminazione delle graduatorie di cui agli articoli 1,2,4,5 e 6 Decreto del 8 giugno 2017 e successive rettifiche del 20 giugno 2017 (atti già impugnati con precedenti motivi aggiunti) e del 8 settembre 2017 (atto lettera A che precede) con il quale sono state approvate, pubblicate e rettifiche le graduatorie e nominati i vincitori del concorso interno per titoli ed esame per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013 - vengono inseriti in graduatoria due candidati, ammessi con riserva di giudizio, e rideterminati i punteggi di merito di alcuni candidati;

Quanto ai precedenti motivi aggiunti 7 settembre 2017:

1. Del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13 dell'8.06.2017, a firma del Direttore Centrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno – Supplemento Straordinario n. 1/11 del 12 giugno 2017, recante l'approvazione della graduatoria di merito degli idonei al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice-ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto 24 settembre 2013;
2. Del successivo Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza –del 13 giugno 2017, recante ampliamento dei posti banditi con aumento degli ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui sopra, in favore degli ulteriori 474 idonei non vincitori nel concorso in oggetto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale n. 1/12 del 14/06/2017;
3. Ove occorra a per quanto di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale del 20 giugno 2017 recante parziale rettifica, per errore materiale, del Decreto di approvazione della graduatoria di merito di cui al n. 1 che precede;
4. Della tabella del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori, 2^a divisione Ufficio Trasferimenti, di estremo ignoto, recante l'indicazione delle sedi di assegnazione del 9° corso Allievi Vice Ispettori;
5. Per quanto occorrere possa, del Decreto del Capo della Polizia, - Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, istitutivo del 9° corso di formazione per allievi vice ispettori di Polizia di Stato, prot. 0015363 del 16/08/2017;

6. Di ogni ulteriore atto, connesso, consequenziale, presupposto e collegato, ivi comprese, e per quanto di ragione, le modifiche alla graduatoria del concorso;

Quanto al ricorso introduttivo del giudizio (atti già impugnati):

- risultanze degli esami orali (nel concorso in oggetto) rese sotto forma di prospetto all'esito della prova sostenuta il 10/10/2016 e pubblicate per affissione in pari data, nella parte in cui il ricorrente riporta la votazione di 20 e pertanto non risulta idoneo;
- Del verbale della commissione esaminatrice della prova orale del ricorrente n. 278 del 10/10/16 per quanto di ragione, con l'allegato prospetto riportante i punteggi attribuiti nella parte in cui al ricorrente viene attribuito il punteggio 20/50 (atti resi visibili a far tempo dal 04/11/2016 in portale Intranet a seguito di accesso agli atti il cui esito è stato notificato il 05/11/2016);
- Dei verbali della Commissione esaminatrice n. 214 del 12/01/2016 e 215 del 18/01/2016 recanti i criteri di valutazione della prova orale (atti resi visibili a far tempo dal 04/11/2016 in portale Intranet a seguito di accesso agli atti il cui esito è stato notificato il 05/11/2016);
- Di ogni ulteriore atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, anche in estremo ignoto e comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso.

FATTO

RICORSO INTRODUTTIVO

Con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha impugnato, in sintesi, il mancato superamento della prova orale nel concorso in oggetto.

Il ricorrente, ha partecipato al concorso interno per titoli di servizio ed esami a 1.400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina a vice ispettore del ruolo della Polizia di Stato, bandito del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza con decreto del 24 settembre 2013. Il

concorso è riservato solo agli appartenenti della Polizia di Stato ed in particolare: 754 posti riservati al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 1995, n. 197; 323 posti riservati agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio (che per il ruolo di ispettori della Polizia Di Stato è il diploma di istruzione secondaria superiore); 323 posti riservati al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio previsto.

Il ricorrente superava sia la prova preselettiva sia la prova scritta. Il ricorrente, quindi, veniva convocato per il 10 OTTOBRE 2016 per sostenere la terza prova consistente in un colloquio orale sulle materie oggetto della prova scritta oltre a nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti, così come prevede il bando all'art. 9.

Il 10.10.2016 il ricorrente si sottoponeva all'esame orale presso il compendio Ferdinando di Savoia sito in Roma in via del Castro Pretorio 5, stanza n. 104.

Durante l'interrogazione, davanti ad una commissione formata da 5 componenti, gli venivano poste altrettante domande ognuna riguardante una delle materie d'esame (diritto costituzionale, diritto penale, diritto civile, diritto processuale penale e diritto amministrativo-leggi di pubblica sicurezza). Prima di procedere all'interrogazione il segretario della commissione d'esame invitava il ricorrente ad estrarre da un sacchetto una sfera (la numero 40) con un numero corrispondente ad una serie di domande (facenti parte della Batteria "C" delle domande composta da 50 serie di domande).

Nella medesima seduta, la batteria “C” veniva precedentemente estratta dalla candidata prima convocata nell’elenco dei candidati, tra le quattro batterie a disposizione della Commissione: A, B, C e D. In altre parole, nella seduta del 10/10/2016, vi erano ben 200 serie di domande (50 per ogni batteria), divenute 50 serie a seguito dell’estrazione di una delle batterie. L’estrazione, ripetesì, avveniva nella medesima seduta per cui, la serie di domande cui il ricorrente poteva incorrere alla seduta del 10/10/2016 era una su duecento.

Nel corso dell’intera esposizione il ricorrente non notava alcun segno di disappunto da parte della commissione e, specificamente, forniva risposte esaurienti sotto l’aspetto della conoscenza generale e dell’approfondimento. Il tutto con alta capacità espositiva, padronanza della lingua ed uso del linguaggio.

La commissione non riferiva ai candidati esaminati l’esito della prova e la votazione da ciascuno riportata, che sarebbe stata resa nota mediante affissione di un apposito prospetto solo al termine della giornata di esame.

Nel pomeriggio veniva affissa la griglia dei candidati esaminati e dei relativi voti, e inspiegabilmente, il ricorrente, che ha superato ben 21 esami del corso di laurea in Giurisprudenza cui è iscritto, apprendeva di essere stato giudicato non idoneo con la votazione di 20, al di sotto della soglia minima di 30 necessaria per superare la prova orale. Il ricorrente effettuava pertanto richiesta di accesso agli atti. Successivamente, in data 05 novembre 2016 veniva notificata al ricorrente la nota addì 04 novembre 2016 di avvenuto inserimento dei documenti richiesti sul portale intranet dell’Amministrazione, accessibile all’indirizzo <http://concorsi.poliziadistato.it> secondo le indicazioni contenute nella circolare n.333-B/12P.1.12/2612 del 28.01.16.

Accedendo al portale il ricorrente poteva verificare l’inserimento di files, così denominati tra cui, per quanto quivi di interesse:

- Verbale n. 278.pdf, contenente il verbale della sessione della prova orale del 10.10.16, nel corso della quale era stato esaminato il ricorrente, nonché tabella riepilogativa delle prove e dei relativi voti finali;
- I verbali n. 214 del 12.01.16 e 215 del 18/01/2016.

Da subito il ricorrente ha potuto rilevare che non vi è alcuna traccia del voto e/o punteggio riportato all'esito della prova da egli sostenuta. Anzi, leggendo il verbale, si rinviene che l'unica indicazione del voto riportato è quella apposta solo al termine della seduta nel "prospetto delle votazioni", affisso poi all'esterno dell'aula di esame.

Inoltre, sempre con l'accesso agli atti, il ricorrente ha ottenuto il verbale recante il n. 214 del 12.01.16, nel quale veniva deliberato, all'unanimità, che la valutazione del colloquio e l'attribuzione del punteggio dall'art. 9 del bando di concorso sarebbe stata effettuata sulla base dei sotto indicati criteri:

Conoscenze generali e capacità di approfondimento;

Capacità di esposizione, padronanza della lingua, uso del linguaggio specifico.

Il contenuto di tale verbale veniva confermato nel successivo verbale n. 215 del 18/01/2016 della Commissione esaminatrice.

Si tratta in tutta evidenza di criteri assolutamente vaghi e generici, che rendono impossibile comprendere il percorso logico e argomentativo seguito dai componenti della commissione nell'attribuzione del voto unico finale e che pertanto equivalgono ad assenza degli stessi. Nessuna indicazione veniva inoltre fornita in merito alle modalità di attribuzione del voto nelle diverse materie oggetto di interrogazione, né del diverso "peso" attribuito ai suddetti parametri rispetto alla determinazione del voto unico finale. Tali criteri infine, non sono mai stati resi noti ai candidati: infatti, nella pagina del bando del concorso sul portale intranet della Polizia di stato "Doppiavela" nella quale è

stato pubblicato il bando di concorso e i calendari delle prove, nonché tutte le ulteriori comunicazioni inerenti il concorso, non sono mai stati pubblicati né prima dell'inizio della prova scritta né tanto meno prima dell'inizio di quelle orali.

Sempre con l'accesso agli atti il ricorrente riceveva il verbale n.ro 215 del 18/01/2016, contenente alcune indicazioni in merito allo svolgimento della prova. Specificamente è scritto: *“La commissione procede ad individuare, tra i quesiti proposti da ciascun componente, quattro batterie (A, B, C e D) contenenti 50 domande l'una, per ciascuna delle materie che, ai sensi dell'art. 9 del bando, formano oggetto del colloquio orale, escluse informatica e lingua straniera, materie della prova orale che saranno sostenute dai soli candidati che ne hanno fatto richiesta nella domanda di partecipazione. La commissione delibera, quindi, che la prova orale si svolgerà facendo sorteggiare al candidato, al momento della presentazione, un numero tra 1 e 50, al quale sono abbinata le domande, per ciascuna materia, contenute in una delle quattro batterie sopraindicate, preliminarmente scelta dalla commissione, cosicché il candidato dovrà rispondere, per ogni materia, ai quesiti corrispondenti al numero sorteggiato. Considerato l'elevato numero dei candidati ed il protrarsi della prova orale per un considerevole periodo di tempo, la commissione decide, fin d'ora, di sostituire la batteria dei quesiti dopo che siano trascorse quattro settimane dall'inizio della precedente.”*

Ciò premesso, i provvedimenti impugnati, sono illegittimi, per quanto di interesse, esclusivamente per i motivi di illegittimità derivata e, pertanto, per i medesimi motivi già sollevati nel ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti.

DIRITTO

I. MOTIVO. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. I MOTIVO. VIOLAZIONE DELL'ART. 15 COMMA 1 D.P.R. 487/94; VIOLAZIONE ART. 97 COST.; VIOLAZIONE ART. 59 DM 129/05; DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ECCESSO DI POTERE, MANIFESTA ILLOGICITA', ERRONEITA', ERRONEITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLE VALUTAZIONI DELLA PROVA ORALE DEL RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE.

Nel verbale della Commissione esaminatrice relativo alla prova orale del ricorrente, alla seconda pagina è scritto che: *“Al termine della seduta, il punteggio attribuito all'unanimità a ciascun candidato, viene segnato nel prospetto delle votazioni, anch'esso allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante”*.

Orbene, la prova dell'eccesso di potere e delle violazioni di legge in cui è incorsa la Commissione sono evidenti: ovemai il voto fosse stato attribuito al ricorrente al termine dello svolgimento della prova da egli sostenuta (il secondo ad essere chiamato su otto candidati effettivamente presenti), doveva esservi quantomeno una annotazione a verbale del voto riportato! Invece è dato leggere nel verbale della Commissione esaminatrice n. 278 del 10/10/2016 che il voto viene segnato solo ...al termine della seduta.

Risulta palese la violazione dell'art. 59 DM 129/05 e dell'art. 15 comma 1 DPR 487/94, che sanciscono: “di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, giorno per giorno, si redigono uno o più processi verbali sottoscritti dal presidente, da tutti i componenti della commissione e dal segretario”.

La precisa procedura da adottare è chiaramente finalizzata a far sì che non si commettano errori di attribuzione di voti o di valutazione.

Infatti, leggendo il verbale impugnato n. 278 della sessione di esami orali del

10/10/2016 ed i relativi allegati, non è dato comprendere quale sia il voto parziale riportato dal candidato nelle cinque diverse materie di colloquio e in che misura il relativo giudizio abbia influito nell'attribuzione del voto unico finale.

Nel caso che ci occupa, non è dato comprendere, se non nel senso della fondatezza delle sollevate censure, come i voti possano essere stati tutti apposti solo al termine della seduta e non segnati di volta in volta.

II. MOTIVO. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. CARENZA NELL'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 COMMA 1 DEL D.P.R. 487/94; VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 52 COMMA 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 129/2005 E DELL'ART. 3 COMMA DELLA L. 241/90. ECCESSO DI POTERE.

L'art. 12 comma 1 del D.P.R. 487/94 prevede che “le commissioni esaminatrici, **alla prima riunione**, stabiliscono i criteri e le modalità di **valutazione delle prove concorsuali**, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”. Tale principio di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali è ribadito puntualmente dall'art 52 comma 2 DM 129/05 (che regola le modalità di accesso ai ruoli della Polizia di Stato). L'applicazione delle suddette norme è espressamente prevista nel bando di concorso in oggetto (Decreto del capo della Polizia del 24/09/2013) e precisamente nella premessa assertiva: “Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487...”, che costituisce il presupposto dell'emanazione del decreto stesso!

Conseguentemente risultano violate sia le citate norme che il bando di concorso.

Il verbale che qui rileva, recante n. 214, relativo all'individuazione dei criteri di valutazione delle prove orali, risulta redatto solo in data 12.01.16, poco prima dell'inizio delle prove stesse (25.01.2016). Così pure l'altro verbale n. 215 del 18/01/2016 (confermativo del verbale 214).

Del tutto evidente che dovendo tali criteri essere stabiliti **alla prima riunione della commissione esaminatrice**, se gli stessi fossero stati individuati correttamente i relativi verbali avrebbero dovuto recare necessariamente i numeri 1 e seguenti, essendo la numerazione cronologica.

In proposito si cita la seguente sentenza (Tar Campania – Napoli sezione 5^a, n.1088/2016 del 27.02.16) la quale afferma che *“è sufficiente rilevare che le norme poste dal DPR 487/94 pur se programmatiche, sono immediatamente precettive e, pertanto, allorquando non ineriscano a situazioni nelle quali la normativa primaria garantisce all'ente che bandisce il concorso piena autonomia organizzativa, si presentano come espressione di principi generali applicabili per il corretto espletamento di ogni tipologia di concorso e si impongono al rispetto di ogni Amministrazione pubblica... a prescindere dalla necessità di un espresso richiamo nel regolamento interno ovvero nella lex specialis.”*Richiamo che, peraltro nella Lex specialis (DM 129/05) esiste.

Inoltre, i criteri di massima elaborati dalla commissione per la valutazione delle prove orali, contenuti nel verbale n. 214 sono assolutamente generici e privi di precisi parametri cui “ancorare” il punteggio assegnato. Ed infatti **nell'individuare i criteri di massima la commissione non ha poi esplicitato il peso corrispondente a ciascuno di essi rispetto all'attribuzione del voto finale.**

In tal modo si è violato tanto il disposto dell'art. 12 comma 1 dpr 487/94 quanto il disposto dell'art. 3 L. 241/90, il quale ultimo sancisce che tutti gli

atti amministrativi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dell'atto stesso, richiamando espressamente i provvedimenti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi.

La circostanza che in materia di concorsi pubblici più volte sia stato affermato il principio per cui *“il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove nell'ambito di un concorso pubblico...esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione”* richiede per essere valido la presenza di *“criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato”*, in mancanza dei quali *“si può ritenere illegittima la valutazione in forma numerica”* (Consiglio di Stato, sez. VI 11.02.11 n. 913).

Nel caso di specie per la prova orale i criteri di cui al verbale 214 non risultano essere *“adeguati e precisi e perciò idonei a rendere intellegibile il voto numerico attraverso un'operazione logico-ermeneutica di raccordo tra quest'ultimo ed i criteri di valutazione prefissati”*: così TAR Lazio- Roma sez III n. 11342/15 22.09.15 che a sua volta richiama TAR Lazio sez II quater 14.07.15 n. 9366 secondo il quale *“il vacuum motivazionale, si incunea praticamente nel cuore stesso dell'esercizio della funzione amministrativa, pregiudicando la soddisfazione del parametro dell'art. 3 della L.241/90 interpretato alla luce dei principi costituzionali di imparzialità e dell'art 41 della Carta di Nizza, che espressamente prevede l'obbligo di motivazione come un aspetto del diritto ad una buona amministrazione”*.

III MOTIVO. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ECCESSO DI POTERE; VIOLAZIONE DEL

DISPOSTO DEL VERBALE 215 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Si ricorda qui che le prove orali del concorso in oggetto sono iniziate nel febbraio 2016 e si sono protratte per mesi, così come già previsto dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 215 del 18/01/2016. Al riguardo la Commissione esaminatrice ha proceduto a mantenere ciascuna delle quattro batterie di domande (A, B, C e D) per la durata di quattro settimane. Pertanto le batterie di domande si sono alternate per vari mesi “a rotazione”: conseguentemente alle prove **pubbliche** di esame orale, ciascun candidato aveva modo di conoscere preventivamente quale batteria gli sarebbe stata sottoposta perché ciascuna veniva proposta per quattro settimane consecutive (come indicato a pagine 2 del verbale 215) e, pertanto, si aveva la possibilità da estrarre una delle 50 palline contenenti le serie di domande **(una serie di domande su 50 serie di domande)**.

Al contrario è accaduto che nella medesima seduta del 10/10/2016, veniva individuata anche la batteria (sorteggiata la batteria “C” tra le quattro disponibili come ampiamente illustrato in premessa), e l’utilizzo della stessa non era pertanto conoscibile anzitempo dai candidati. La conseguenza è che nella seduta del 10/10/2016 il concorrente è incorso nella scelta di **una serie di domande su 200 serie di domande**. Ciò ha comportato, nei fatti, una disparità di trattamento.

CONCLUSIONI

Per tutti i motivi addotti, si chiede l’accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti, del ricorso introduttivo e precedenti motivi aggiunti con:

- l’annullamento degli atti impugnati;
- la condanna dell’Amministrazione resistente alle spese e compensi di

giudizio.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che ai sensi dell'art. 13 comma 6 bis T.U. n. 115/2002, che il presente atto di motivi aggiunti verte in materia di pubblico impiego, e che gli atti impugnati costituiscono mere rettifiche alla graduatoria per la quale è già stato domandato l'annullamento con i precedenti motivi aggiunti. Pertanto non viene introdotta domanda nuova, non viene richiesto l'accertamento di un nuovo rapporto, né formulata nuova richiesta risarcitoria, già formulata nei precedenti motivi aggiunti.

In ogni caso, il ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto possiede reddito inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del T.U. n. 115 del 2002.

Si depositano i documenti come da foliaro.

Salerno, 26 aprile 2018.

Avv. Tommaso De Fusco